



COMUNE DI AZZANELLO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Antonio Valcarengi, 5 - 26010 Azzanello
Tel. 0374-66624 - Fax 0374-66632

Prot. n. 1154
Ordinanza n 6/2023

Azzanello, 15/05/2023

IL SINDACO

OGGETTO: DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE FIUME OGLIO

Vista la nota prot n G1.2023.0014472 del 17/04/2023 ATS di Milano DIREZIONE GENERALE WELFARE PREVENZIONE AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO pervenuta al protocollo dell'ente n 963 del 17/04/2023, ad oggetto la richiesta di emissione ordinanza sindacale con divieto permanente di balneazione nel fiume Oglio nel territorio e l'esposizione della relativa segnaletica

Richiamato il D.lgs. 30-05-2008, n 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE

Considerato che il territorio è attraversato dal fiume Oglio, a norma del D.M. 30/03/2010 sopra citato, i comuni trasmettono, ai sensi dell'art.15 del D.LGS. 30/05/2008, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca trasmessa per posta elettronica certificata al Ministero della salute

Ritenuto pertanto necessario vietare con apposita ordinanza la balneazione nel fiume Oglio a scopo di prevenire possibili incidenti o annegamenti derivanti dall' utilizzo improprio del fiume Oglio, nel tratto di competenza di questo comune

Visto art 5 del D.lgs. n 116/2008 dal quale risultano le competenze a carico dei Comuni interessati

Visti gli artt. 7 bis e 50 del D.LGS n 267-2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed accertati pertanto i propri poteri

Visto art 40 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27-7-1934, n 1265

Visto il D.M. 30.3.2010 recente "definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 116, di recepimento della direttiva 2006-7-CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione"

Ordina

Il divieto permanente di balneazione nell' acque dell'Oglio nei tratti di competenza del comune di Azzanello



COMUNE DI AZZANELLO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Antonio Valcarenghi, 5 - 26010 Azzanello
Tel. 0374-66624 - Fax 0374-66632

Avverte

Contro la presente ordinanza può essere proposto:

- Ricorso, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione e da chi abbia interesse, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- Ricorso al tribunale amministrativo regionale di Brescia (legge 06.12.1971, n. 1034), nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25€ a ad un massimo di 500€ applicate come previste dall' art 7 bis d.l.18 agosto 2000, n 267

La polizia locale e tutte le forze di polizia sono incaricate nella vigilanza sulla applicazione della presente ordinanza

Demanda all'ufficio tecnico di apporre in loco idonea segnaletica nei modi di cui all' art. 15 d.lgs. 30-5-2008 n 116

Dispone che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'ente e divulgata sul territorio comunale anche mediante la posizione dei cartelli di divieto conformi ai simboli stabiliti dalla commissione europea, da apporsi in prossimità degli accessi alle zone prospicienti le acque interessate dall'ordinanza

Spetta a chiunque osservarla e farla osservare

Dispone

Copia della presente ordinanza verrà inviata a:

- Alla stazione dei Carabinieri di Soresina;
- All' Ufficio di Polizia Locale
- All'ufficio tecnico del comune di Azzanello,
- All' ATS Cremona dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria – Cremona
- Al parco Oglio nord

Il sindaco

Dott.ssa Chiara Fusari

